

## Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016, n. 10813 ord. - Rordorf, pres.; D'Ascola, est.; Velardi, P.M. (diff.) - Berardi (avv. Lopardi ed a.) c. Rossi. (*Regola giurisdizione*)

**Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Azione possessoria tra privati su fondo oggetto di un giudizio di allodialità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.**

*L'azione possessoria tra privati relativa a fondo oggetto di un giudizio di allodialità rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché prescinde dall'accertamento della qualitas soli devoluto al Commissario per gli usi civici (1).*

(1) Sul punto v.: Cass. Sez. Un. 9 marzo 1982, n. 1507; Cass. Sez. Un. 12 dicembre 1988, n. 6760, in *Giur. agr. it.*, 1990, 479, con nota di M. MAZZA, *Azione di reintegrazione nel possesso e riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e Commissario regionale per gli usi civici*; Cass. Sez. Un. 19 gennaio 1991, n. 591; Cass. Sez. Un. 3 dicembre 2008, n. 28654.

\*

Cass. Sez. VI-I 12 maggio 2016, n. 9788 ord. - Dogliotti, pres.; Genovese, est.; P.M. (conf.) - Fall. della Piani Verdi Soc. coop. agricola a r.l. in liquidaz. (avv. Caso ed a.) c. Piani Verdi Soc. Coop. Agricola a r.l. in liquidazione ed a. (*Cassa con rinvio App. Bari 28 ottobre 2014*)

**Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Cooperativa avente ad oggetto attività agricole - Esenzione dal fallimento - Valutazione del giudice - Contenuto - Effettività dello scopo mutualistico - Irrilevanza.**

*Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. I 24 marzo 2014, n. 6835, in *Riv. dir. agr.*, 2014, II, 3, con nota di A. JANNARELLI, *A proposito del singolare fallimento di una Associazione di produttori agricoli costituita in forma di società cooperativa per azioni: un caso esemplare di giustizia doppiamente beffata*.

\*

Cass. Sez. II 28 aprile 2016, n. 8467 - Mazzacane, pres.; Scarpa, est.; Patrone, P.M. (diff.) - Paternesi (avv. Recanatesi) c. Paternesi ed a. (*Conferma App. Roma 16 novembre 2010*)

**Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Decesso dell'assegnatario prima del riscatto - Devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario - Esclusione - Subentro dell'erede assegnatario ai sensi della legge n. 379 del 1979 - Necessità - Coeredi - Credito ex art. 7 della legge n. 379 del 1979 - Spettanza.**

*In tema di riforma agraria, nell'ipotesi di assegnazione di un terreno mediante vendita con pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favore dell'ente assegnante, il decesso dell'assegnatario originario prima del riscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario, ma il subingresso nel relativo rapporto concessorio dell'erede nuovo assegnatario agli effetti della legge n. 379 del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante, un credito determinato, ex art. 7 della legge n. 379 cit., nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal de cuius, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi recati (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. In merito al caso di morte anteriormente al riscatto dell'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria v.: Cass. Sez. III 13 maggio 1995, n. 5283, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1996, 172, con nota di A. GRASSO, *Del regime successorio nelle terre di riforma fondiaria* e in *Riv. dir. agr.*, 1996, II, 227, con nota di N. FERRUCCI, *Il regime ereditario nella normativa sull'assegnazione delle terre di riforma*.

\*

Cass. Sez. V 22 aprile 2016, n. 8128 - Cirillo, pres.; Tricomi, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Battisti (avv. Marchetti). *(Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Umbria 29 giugno 2010)*

**Imposte e tasse - Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi fondiari - Reddito agrario - Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti.**

*In tema d'imposte sui redditi, le attività agricole vanno qualificate come «connesse» quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), del d.p.r. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano suscettibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente ratione temporis, dell'art. 32 del d.p.r. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.p.r. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 3 luglio 2009, n. 15708, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2010, 248, con nota di A. GRASSO, *Sul trattamento fiscale delle società semplici che trasformano e commercializzano prodotti agricoli provenienti dai terreni gestiti dai soci.*

\*

Cass. Sez. III 18 aprile 2016, n. 7633 - Presidente: Spirito, pres.; Esposito, est.; Basile, P.M. (conf.) - Tammone (avv. Potena ed a.) c. Consorzio Potenza 90 (avv. De Bonis ed a.). *(Conferma App. Potenza 18 marzo 2014)*

**Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori - Conseguenze - Titolarità della proprietà del terreno da parte del concedente - Necessità - Esclusione - Disponibilità del fondo - Sufficienza.**

*In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 14 marzo 2006, n. 5482, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 3.

\*

Cass. Sez. VI-III 11 aprile 2016, n. 7093 ord. - Armano, pres.; De Stefano, est.; P.M. (conf.) - Azienda Agricola Passione in vigna di Margherita Marco Di Riva Marco (avv. Nicolini ed a.) c. Mangioni ed a. *(Regola competenza)*

**Contratti agrari - Competenza civile - Regolamento di competenza - Domanda di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto agrario - Domanda riconvenzionale di accertamento di rapporto agrario spiegata nei confronti di comproprietario non attore - Devoluzione dell'intera controversia alla Sezione specializzata agraria - Necessità - Fondamento.**

*Quando, a fronte di domanda di accertamento negativo sull'esistenza di un valido contratto agrario perché posto in essere da un comproprietario dei beni affittati senza il consenso dei restanti comproprietari, il convenuto spieghi domanda riconvenzionale di accertamento di un valido rapporto agrario nei confronti del comproprietario non attore, con ampliamento del thema decidendum anche nei confronti degli originari attori, la competenza per materia sull'accertamento positivo o negativo del rapporto agrario, di carattere trilaterale, impone, salvo che la domanda riconvenzionale risulti prima facie infondata, la rimessione dell'intera controversia alla Sezione specializzata agraria, inerendo entrambe le pretese all'accertamento della natura dell'unico rapporto, con conseguente nesso pregiudicante per incompatibilità (1).*

(1) Sul punto v.; Cass. Sez. III 2 marzo 1998, n. 2269, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1998, 284; Cass. Sez. VI-III 11 dicembre 2012, n. 22734 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 1406; Cass. Sez. VI-III 15 settembre 2015, n. 18111 ord., *ivi*, 2015

\*

Cass. Sez. III 25 marzo 2016, n. 5952 - Salmè, pres.; Ambrosio, est.; De Augustinis, P.M. (diff.) - Grasso (avv. Baldon ed a.) c. Manfrin ed a. *(Cassa e decide nel merito App. Venezia 12 aprile 2011)*

**Prelazione e riscatto - Fondo confinante condotto da società semplice - Esercizio del diritto da parte del socio che sia anche comproprietario del fondo - Esclusione - Fondamento.**

*I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché tali diritti, previsti in favore del confinante dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, non spettano al socio della società semplice, affittuaria del fondo rustico, ancorché egli sia anche comproprietario del fondo, ove l'attività agricola sia riferibile alla società quale autonomo centro di imputazione giuridica, richiedendo la norma la coincidenza tra la titolarità del fondo e l'esercizio dell'attività agricola (1).*

(1) Non si rilevano precedenti in termini. Sul punto v. Cass. Sez. III 27 gennaio 2010, n. 1712, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 111; Cass. Sez. III 7 aprile 2015, n. 6904, in *Giur. it.*, 2015, 1821, con nota di A. GALDO, *Il diritto di prelazione e di riscatto agrari del confinante nudo proprietario*.

\*

Cass. Sez. III 25 marzo 2016, n. 5951 - Salmè, pres.; Ambrosio, est.; De Augustinis, P.M. (diff.) - Raduazzo C. (avv. Pettinicchio) c. Raduazzo G. (*Cassa con rinvio App. Bari 1° giugno 2011*)

**Agricoltura - Riforma fondiaria - Controversie - Controversie relative alla successione nella proprietà dei terreni riscattati - Art. 5 della legge 1078 del 1940 - Criteri per la individuazione del subentrante.**

**Agricoltura - Riforma fondiaria - Controversie - Controversie dirette alla designazione dell'erede subentrante - Soggezione al rito camerale - Natura decisoria del decreto - Ragioni - Conseguenze - Ricorribilità ex art. 111 Cost.**

*In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, comma 3, prima parte, della legge n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo comma 3 presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendano idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 della legge n. 1078 del 1940 (1).*

*La controversia instaurata dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 379 del 1967, diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale e il provvedimento che la conclude, ancorché adottato nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sicché è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. (2).*

(1-2) Sulla prima massima in senso conforme cfr. Cass. Sez. III 27 gennaio 1989, n. 488, in *Giur. agr. it.*, 1989, 289. In merito al secondo principio non si rilevano precedenti in termini. Sul punto v. Cass. Sez. II 23 settembre 2011, n. 19498, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1393.

\*

Cass. Sez. III 25 marzo 2016, n. 5950 - Salmè, pres.; Ambrosio, est.; De Augustinis, P.M. (conf.) - Delrio (avv. Piras) c. Delrio ed a. (*Conferma App. Sassari 1° luglio 2010*)

**Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione - Terreni assegnati in base alle leggi sulla riforma fondiaria - Vincolo perpetuo di indivisibilità ex art. 6, della legge n. 1078 del 1940 - Fondamento.**

*In tema di riforma agraria, il vincolo perpetuo di indivisibilità dettato dall'art. 6 della legge n. 1078 del 1940 - al quale sono soggetti sia i terreni riscattati dopo almeno sei anni dall'assegnazione ex art. 4, comma 1, della legge n. 379 del 1967, sia quelli affrancati dopo quindici anni dall'assegnazione ex art. 10, comma 2, della legge n. 386 del 1976 - trova giustificazione nei principi di cui agli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost., dovendo ritenersi che le dimensioni minime del fondo oggetto di assegnazione siano strettamente correlate, condizionando la produttività e l'autosufficienza dell'impresa diretta coltivatrice, alla destinazione del fondo e, quindi, ai fini della riforma (1).*

(1) Non si rilevano precedenti in termini. Sul punto v. Cass. Sez. II 13 aprile 2006, n. 8655, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2007, 166, con nota di A. GRASSO, *Ancora sui terreni della riforma agraria e sul vincolo d'indivisibilità*.

\*

Cass. Sez. I 25 gennaio 2016, n. 1276 - Rordorf, pres.; Nappi, est.; Salvato, P.M. (conf.) - Caseificio Pienza SOLP S.p.A. (avv. Brogi Graziano) c. Società cooperativa agricola Val D'Orcia ed a. (*Conferma App. Milano 16 aprile 2010*)

**Produzione, commercio e consumo - Beni - immateriali - Marchio - Uso dell'altrui ditta o ragione o denominazione sociale - Divieto - Condizioni - Fattispecie.**

*Il divieto di usare nel marchio l'altrui ditta, posto sia dall'art. 14 del r.d. n. 929 del 1942, che dall'art. 12 del d.lgs. n. 30 del 2005, non è assoluto, ma è sempre condizionato alla possibilità di confusione di prodotti. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, escludendo la confondibilità dei rispettivi prodotti, aveva considerato lecito l'utilizzo del toponimo «Pienza» per contrassegnare quelli della società agricola Val d'Orcia benché lo stesso fosse già incluso nella denominazione sociale della società «Caseificio Pienza SOLP») (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. I 1° settembre 1993, n. 9230, in *Foro it.*, 1994, 2192.